

Legge di stabilità. Gli obblighi amministrativi e fiscali del regime forfettario 2015

Per i «nuovi minimi» adempimenti in salita

Attenzione a salti di imposta e gestione dei pagamenti

PAGINA A CURA DI
Paolo Meneghetti

Sono numerosi, e non sempre immediati, gli adempimenti a carico dei cosiddetti «nuovi minimi». Il regime forfettario introdotto con la legge di stabilità 2015, al netto delle modifiche annunciate dal Governo e che dovrebbero prendere corpo in queste settimane, prevede una gestione fiscale e amministrativa non del tutto semplice: è lecito dubitare che il singolo contribuente possa autogestirsi totalmente, soprattutto se non esperto di materia tributaria.

Le poste «rimandate»

La determinazione del reddito imponibile tramite percentuale di redditività è solo uno degli aspetti.

In primo luogo, infatti, per i piccoli imprenditori è delicato il passaggio da soggetto che determina analiticamente il reddito in base al principio di competenza, a soggetto che lo determina in modo forfettario: occorre dare rilevanza fiscale a tutte quelle poste positive o negative la cui tassazione è stata legittimamente rimandata nel tempo. Il passaggio è contenuto nel comma 66 dell'articolo 1 della legge 190/14, che amplia anche all'Irap questo

adempimento. Ad esempio, se un soggetto ha realizzato una plusvalenza nel 2013 optando per la tassazione quinquennale con rate costanti di 100 euro, nel 2014 (anno precedente a quello di ingresso nel regime forfettario) dovrà inserire nell'imponibile tutte le quattro rate residue per un importo totale di 400 euro. In modo simile, se visono state manutenzioni non dedotte per eccedenza rispetto al plafond del 5% del valore dei beni strumentali, andranno inserite tra i componenti negativi deducibili nel 2014 per le intere quote residue.

Duplicazioni o salti di imposta

In secondo luogo occorre evitare, sempre nel passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, duplicazioni o salti di imposta.

Ipotizziamo il caso di un agente di commercio che ha inserito nel suo imponibile provvigioni maturate nel 2014 per 5 mila euro, ma non ancora pagate. Ricevendo il pagamento nel 2015, in pieno regime forfettario, secondo il principio di cassa dovrebbe sottoporre nuovamente a tassazione l'importo. Ma il passaggio normativo (articolo 1, comma 72 della legge 190/14) gli permette di non

considerare quell'incasso.

Non si pone il problema, invece, sui costi maturati nel 2014 ma pagati nel 2015: nel nuovo regime la loro determinazione è sempre forfettaria in base alla percentuale di redditività.

Beni strumentali

Inoltre, vi sono regole speciali sulla cessione di beni strumentali. Per quelli acquistati prima dell'ingresso nel regime forfettario, il residuo da ammortizzare viene bloccato al 31 dicembre 2014: se il bene venisse ceduto durante l'applicazione del regime non si avrebbe alcun effetto, poiché né plusvalenze né minusvalenze sono rilevanti; se il bene venisse ceduto una volta rientrato nel regime semplificato, la plusvalenza verrà calcolata partendo dal residuo determinato prima dell'ingresso nel regime forfettario.

I beni strumentali acquistati durante l'applicazione del regime forfettario, invece, non vengono dedotti (i costi sono, appunto, forfettizzati): se ceduti durante la vigenza del regime non si ha alcuna rilevanza fiscale; se ceduti una volta usciti dal regime, occorre considerare quale costo fiscalmente rilevante l'intero costo di acquisto.

Pagamenti da monitorare

Infine, il regime forfettario richiede un ulteriore adempimento gravoso per la maggior parte dei contribuenti. I soggetti forfettari non sono soggetti all'applicazione di alcuna ritenuta d'acconto sulle prestazioni rese, né sono sostituiti d'imposta sulle prestazioni commissionate. A loro volta, quindi, non applicano alcuna ritenuta sui pagamenti eseguiti.


Tuttavia, l'articolo 1, comma 69 della legge 190/14, impone loro di monitorare i soggetti verso i quali la ritenuta dovrebbe essere eseguita, poiché dovranno segnalare il loro codice fiscale e l'importo pagato nella dichiarazione dei redditi, quindi in una mini-dichiarazione ispirata al modello 770 all'interno del modello Unico.

La norma citata è il Titolo III del Dpr 600/73 e, quindi, comprende tutti i pagamenti verso dipendenti, collaboratori, lavoratori autonomi, agenti di commercio. È evidente che per assolvere a tale adempimento il soggetto che paga il compenso dovrebbe sapere in quali casi quel pagamento va assoggettato a ritenuta. E tale conoscenza è tutt'altro che scontata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le mosse giuste



LE SCELTE PER CHI GIÀ OPERAVA NEL 2014

01 | COME ENTRARE O NO NEL REGIME FORFETTARIO

- Il regime forfettario è il naturale approdo di chi presenta i requisiti di legge al 31 dicembre 2014, senza comunicazioni ulteriori
- I soggetti che al 31 dicembre 2014 presentano i requisiti per l'accesso al regime forfettario, ma che non vogliono applicarlo, dovranno eseguire un'opzione per il regime semplificato a determinazione analitica del reddito e dell'Iva: il comportamento concludente si manifesterà applicando Iva ordinaria alla prima fattura del 2015, poi l'opzione va comunicata alle Entrate entro la prima dichiarazione Iva successiva presentata nel 2015 e vincola il soggetto per almeno un triennio

02 | LA TRANSIZIONE PER CHI ADERISCE

- Bisognerà fare attenzione all'Iva detratta in precedenza sui beni o servizi non ancora impiegati, poiché quell'Iva detratta dovrà essere restituita in tutto o in parte
- Bisogna evitare salti o duplicazioni di tassazione nel passaggio dal regime di competenza per gli imprenditori semplificati a quello di cassa dei forfettari

ISCRIZIONE PER CHI INIZIA L'ATTIVITÀ DAL 2015

01 | COMPORTAMENTO CONCLUDENTE

Per i soggetti che iniziano l'attività nel 2015 o anni seguenti, la scelta di optare per il regime forfettario si esprime indicando l'esclusione da Iva nell'emissione della prima fattura (articolo 1, comma 58 della legge 190/14).

02 | LA DICHIARAZIONE NEL MODELLO

La comunicazione della scelta eseguita deve essere effettuata barrando la casella «Regime di vantaggio» nel modello di inizio attività. Il vero aspetto costitutivo dell'opzione, comunque, resta il comportamento concludente, non quello dichiarativo. Chi dimentica di barrare la casella, infatti, potrà ravvedere la dimenticanza entro 30 giorni senza sanzioni ed oltre 30 giorni con sanzione di 258 euro

LA GESTIONE DEL REGIME DOPO L'AVVIO

01 | FATTURE DA CONSERVARE

Non si tengono scritture contabili e non si registrano le fatture emesse o ricevute ma ci si limita a numerarle e conservarle

02 | NIENTE IVA «INTERNA»

Non è previsto alcun versamento Iva, tranne nel caso di operazioni con l'estero

03 | I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Per gli iscritti alla gestione artigiani o commercianti è possibile optare con comunicazione telematica entro il 28 febbraio di ciascun anno, per pagare l'importo effettivamente dovuto ed evitare il minimale fisso contributivo